



Città di Lainate

**Settore Affari Generali
Punto Comune, Demografici**

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

L.go Vittorio Veneto, 16
20045 Lainate (MI)
Città Metropolitana di Milano
Codice fiscale e P.IVA 00856780150
PEC : comune.lainate@pec.regione.lombardia.it
E-mail: stato.civile@comune.lainate.mi.it
Tel: 02 93598260 – 02 93598261

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20/02/2011

Modificato con Delibere di Consiglio Comunale n. 96 del 29/10/2013, n.121 del 22/12/2014, n. 27 del 30/03/2017 e n. 79 del 30/11/2023;

Cfr. Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 22/04/2013, n. 250 del 04/11/2013, n. 78 del 28/04/2017, n. 58 del 19/03/2018 e n. __ del __/__/2023;

Aggiornato al:

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.”
- Legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.”, art. 28;
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”, Capo III, Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, Titolo VI BIS - Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebri;
- Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Oggetto	5
Art. 2 - Competenze	6
Art. 3 – Responsabilità	6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	6
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	7
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	7
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori	7
CAPO III – FERETRI	8
Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro	8
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	8
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri	10
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento	10
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	10
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso	10
Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri	11
Art. 14 - Orario dei trasporti	11
Art. 15 - Norme generali per i trasporti	11
Art. 16 - Riti religiosi e civili	11
Art. 17 - Trasferimento di salme	12
Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	12
Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione	12
Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero	12
Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti	13
TITOLO II – CIMITERI	13
CAPO I – CIMITERI	13
Art. 22 - Elenco cimiteri	13
Art. 23 - Disposizioni generali di Vigilanza	13
Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero	13
Art. 25 - Ammissione nel cimitero	14
Art. 25bis – Criteri per l'individuazione del cimitero di pertinenza	14
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DELLE SEPOLTURE DI CARATTERE TECNICO	15
Art. 26 - Disposizioni generali	15
Art. 27 – Requisiti tecnici	15
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	15
Art. 28 - Inumazione	15
Art. 29 – Cippo	16
Art. 30 - Tumulazione	16
Art. 30bis – Traslazione salme	17
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
Art. 31 - Esumazioni ordinarie	17
Art. 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	17
Art. 33 - Esumazione straordinaria	17
Art. 34 - Estumulazioni	18

Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	18
Art. 36 - Raccolta delle ossa	19
Art. 37 - Oggetti da recuperare	19
Art. 38 - Disponibilità dei materiali	19
CAPO V – CREMAZIONE	20
Art. 39 - Crematorio	20
Art. 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	20
Art. 41 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri	20
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	21
Art. 42 - Orario	21
Art. 43- Disciplina dell'ingresso	22
Art. 44 - Divieti speciali	22
Art. 45 - Riti funebri	23
Art. 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e giardino	23
Art. 47 - Fiori e piante ornamentali	23
Art. 48 - Materiali ornamentali	23
CAPO VII – CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE	24
Art. 48bis – Sepoltura per animali d'affezione	24
TITOLO III – CONCESSIONI	24
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	24
Art. 49 - Sepulture private, Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia	24
Art. 50- Durata delle concessioni	24
Art. 51- Modalità di concessione	25
Art. 52 - Uso delle Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia	25
Art. 53 Cappelle gentilizie ad uso dei Sacerdoti cattolici	26
Art. 54 - Tombe perpetue per i Partigiani caduti	26
Art. 55 – Manutenzione	26
Art. 56 - Costruzione dell'opera – Termini	26
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	27
Art. 57 - Subentri, rinunce	27
Art. 58 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua	27
Art. 59 - Rinuncia a concessione di aree libere	27
Art. 60 - Rinuncia a concessioni perpetue	27
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	28
Art. 61- Revoca	28
Art. 62 - Decadenza	28
Art. 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	28
Art. 64- Estinzione	29
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	29
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	29
Art. 65 - Accesso ai cimiteri	29
Art. 66 - Titoli abilitativi di costruzione di sepolture private e autorizzazioni per la collocazione di ricordi funebri	29
Art. 67 - Responsabilità - Deposito cauzionale	30
Art. 68 - Recinzione aree - Materiali di scavo	30
Art. 69 - Introduzione e deposito di materiali	31
Art. 70 - Orario di lavoro	31
Art. 71 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	31
Art. 72 - Vigilanza	31

Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	31
CAPO II – ATTIVITA’ FUNEBRE	32
Art. 74 - Imprese funebri	32
Art. 75 – Divieti	32
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	32
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	32
Art. 76 – Registro cronologico delle sepolture	32
Art. 77 - Annotazioni nel registro	33
Art. 78 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	33
Art. 79 - Schedario dei defunti	33
Art. 80 - Scadenario delle concessioni	33
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	34
Art. 81 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	34
Art. 82 - Cautele	34
Art. 83 - Responsabile del Servizio	34
Art. 84 - Concessioni pregresse	34
Art. 85 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	35
Art. 86 - Tariffe	35
Art. 87 - Sanzioni	35
Art. 88 - Norma finale e di rinvio	35

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 67bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33. (1)

(1) *“Ai fini del presente titolo si intende per:*

- a) *bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);*
- b) *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- c) *casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:*
 - 1. *trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;*
 - 2. *custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;*
 - 3. *preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;*
 - 4. *esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;*
 - 5. *svolgimento delle cerimonie funebri;*
- d) *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- e) *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- f) *centro servizi: impresa di cui all'articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all'articolo 74;*
- g) *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- h) *deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*
- i) *deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*
- j) *deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;*
- k) *feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;*
- l) *resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;*
- m) *sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;*
- n) *salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;*

- o) *spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;*
- p) *tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;*
- q) *trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;*
- r) *trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;*
- s) *urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.*

Art. 2 - Competenze (1)

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

(1) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Responsabile della gestione del Cimitero vigila che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e vigila sotto la sua responsabilità affinché non vengano commessi atti o azioni non corretti nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sull'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio di osservazione delle salme;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1;
 - c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) l'inumazione in campo comune e la cremazione nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (2);
 - g) l'uso del deposito mortuario nel caso di necessità del Comune o del Gestore del Cimitero (art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004).

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti a disposizione del pubblico presso il Municipio e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. (1)

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere."

(2)

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di Lainate provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. (1)

2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero di Lainate capoluogo e loc. Barbaiana sono dotati. (2)

3. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e quelle di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, sono tenute in osservazione in locale idoneo presso ospedali o altri Istituti rispondenti ai requisiti di legge.
6. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso fatto salvo i casi in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o del gestore dei cimiteri. La Giunta Comunale stabilisce la tariffa a prezzi calmierati per la sosta dei feretri nelle camere mortuarie e i criteri”.

(1) Art. 11 Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4:

“1. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:

- a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
- b) la casa funeraria;
- c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
- d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

2. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

3. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.”

(2) Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4, qualora il deposito mortuario venga adibito a deposito di osservazione deve essere garantita una sorveglianza continuativa al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal competente organo statale, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente competente dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto. (1)
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

(1) Cfr. Allegato 4 alla Delibera G.R. n. 20278/2005 e Art. 8 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui il trasporto, la sepoltura e la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, il cadavere è racchiuso in una cassa di legno. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (1)

2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria):

a) per inumazione anche temporanea:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 62, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

3. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato.

5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere eliminata la cassa metallica esterna al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

- il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

- per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sociale del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e/o originario e degli eventuali eredi e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco. In tale ordinanza verranno valutati i problemi legati alla viabilità e quindi, là dove sarà ritenuto opportuno e/o necessario, i cortei funebri saranno autorizzati solo con partenza dalla Chiesa cattolica o altro luogo di culto verso il cimitero.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'A.S.L per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche esercenti attività funebre in conformità con la disciplina regionale. (1)
2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre, con sede di rappresentanza o commerciale nel Comune, di effettuare il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nonché il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari.
3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

(1) Cfr. Art. 2 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4, e art. 74 Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato responsabile della gestione dei cimiteri.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune sia in altro Comune che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 16 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune individua quale spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili lo Spazio per il Commiato, sito via dei Tigli n. 6, presso il Cimitero di Barbaiana. Tale spazio consente la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. In caso di motivata istanza, il Sindaco può autorizzare l'utilizzo di spazi pubblici alternativi.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti non cattolici è subordinato al pagamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale, previa istanza al gestore dei cimiteri.

Art. 17 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma all'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica competente dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepoltura privata o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento emesso dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e s.m.i affidava

alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, art. 72, ha individuato la competenza del Comune di decesso o di provenienza dei resti mortali/ceneri.

Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. (1)
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento è autorizzato in calce alla dichiarazione di affidamento indicante la destinazione finale.

(1) Vedi nota 1 all'articolo 20.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 22 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
 - a) Cimitero capoluogo di Via Manzoni
 - b) Cimitero di Via S. Bernardo località Barbaiana.

Art. 23 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo l'autorizzazione alla costruzione di cappelle gentilizie o tumulazioni privilegiate per speciali onoranze poste al di fuori del cimitero.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante specifici incaricati.
3. Il Comune provvede alla gestione e manutenzione dei cimiteri mediante affidamento a soggetti pubblici o privati. L'attività funebre è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, salvo separazione societaria.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Il Comune dispone le operazioni di esumazione o estumulazione, assicura il servizio di custodia e di accettazione dei cadaveri, nonché l'identificazione delle sepolture.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero

1. In ciascun cimitero è presente un'area denominata "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri, così come disciplinato dall'art. 41.

1bis. Presso il Cimitero di Barbaiana è inoltre presente un'area denominata "Bosco del Ricordo" per lo spargimento delle ceneri, con piantumazione di alberi o arbusti in memoria dei defunti, su richiesta dei familiari degli stessi.

1ter. La piantumazione avviene in conformità con il progetto approvato dalla Giunta Comunale ed è subordinata al pagamento della relativa tariffa, quale stima dei costi di manutenzione per anni quindici. Allo scadere dei quindici anni, il Comune ha facoltà di ricollocare la pianta presso altre aree verdi.

1quater. In prossimità del Cimitero di Barbaiana è individuata un'area destinata alla sepoltura delle ceneri derivanti dalla cremazione di animali di affezione.

2. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in Lainate, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

3. In via eccezionale, altre aree speciali possono essere istituite, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità od appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 25 - Ammissione nel cimitero

1. Nei due cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o già titolari di concessione cimiteriale non scaduta;
- c) già state residenti nel Comune di Lainate e che, per comprovati motivi di salute o comprovate ragioni di forza maggiore, sono state costrette a trasferire, non più di cinque anni prima della data del decesso, la residenza in altro comune;
- d) decedute in casa di riposo o comunità che hanno avuto l'ultima residenza, prima del ricovero, a Lainate;
- e) concessionari e gli altri aventi diritto di sepoltura in cappelle gentilizie o tombe di famiglia, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- g) non residenti purché:
 - 1 - nativi di Lainate
 - 2 - con familiari sino al 2 grado di parentela (sia in linea retta che collaterale) sepolti presso il Cimitero di Lainate o Barbaiana con tariffe maggiorate deliberate dalla Giunta Comunale; (1)
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. La Giunta Comunale con apposita delibera, in funzione delle istanze dei cittadini per la concessione di loculi e cellette e della disponibilità presente nei cimiteri, nonché di tutti gli altri fattori che possono incidere sulla corretta organizzazione degli spazi cimiteriali, definisce tempi e modalità per la concessione di loculi e cellette ai viventi. (2)

3. Il Sindaco, su domanda, può autorizzare la sepoltura nei cimiteri comunali nei casi in cui vengano riconosciute ragioni di ordine umanitario.

(1) Cfr. Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 22/04/2013, n. 250 del 04/11/2013, n. 58 del 19/03/2018 e n. __ del __/__/2023.

(2) Cfr. Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 28/04/2017

Art. 25bis - Criteri per l'individuazione del cimitero di pertinenza

1. A) presso il cimitero di Lainate sono sepolti i cadaveri di coloro che hanno risieduto a Nord della Via Circonvallazione e della via Mascagni. Per le sotto indicate vie si considerano i seguenti numeri civici:
Via Marche dal 1 al 35
Via Marche dal 2 al 72
Via Rubicone dal 1 al 69
Via Rubicone dal 2 al 72
B) presso il cimitero di Barbaiana sono sepolti i cadaveri di coloro che hanno risieduto a Sud della Via Circonvallazione e di via Mascagni.
2. Resta impregiudicata la possibilità per chi ha un parente fino al 2 grado (genitori, figli, fratelli) o il coniuge, oppure abbia già acquistato un loculo o versato un acconto per l'acquisto di un loculo entro il 31/12/2014 presso uno dei due cimiteri, di essere sepolto presso lo stesso cimitero, anche in deroga a quanto indicato ai punti precedenti.
3. Il Sindaco, su domanda, può autorizzare la sepoltura in deroga ai criteri di individuazione nei casi in cui vengano riconosciute ragioni di ordine umanitario.
4. Tale suddivisione non si applica in caso di piantumazione presso il "Bosco del Ricordo" sito nel Cimitero di Barbaiana.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DELLE SEPOLTURE DI CARATTERE TECNICO

Art. 26 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Comune individua aree destinate alle sepolture private (individuali, familiari o per la collettività) il cui godimento è subordinato alla stipula di apposita concessione cimiteriale.
3. In assenza di Piano Regolatore Cimiteriale si applicano le norme contenute negli Strumenti Urbanistici vigenti e, per quanto attiene ai pareri degli organi preposti alla tutela dell'ambiente e dell'igiene e sanità pubblica, alle prescrizioni di volta in volta imposte dai predetti organi in esito ad istanze del Comune e/o degli interessati.
4. Le Regole tecnico/costruttive delle sepolture sono demandate ad apposito documento approvato dalla Giunta Comunale su proposte dell'ufficio competente.

Art. 27 - Requisiti tecnici

1. Le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) sono definite dalle Regole tecnico/costruttive deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, adotta il piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco dei prossimi dieci anni.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 - Inumazione

1. Ogni cimitero dispone di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per i cittadini residenti e per quelli autorizzati ai sensi del presente regolamento, per la durata di anni dieci dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra

sepoltura, previo pagamento della prescritta tariffa corrispondente normalmente al rimborso spese.

4. Ogni cimitero dispone di sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione. Per questa tipologia di seppellimento si prevede possa esservi collocata un'urna per buca avendo l'accorgimento di separare quest'ultima, costruendovi una nicchia in modo da evitare, nel tempo, la "confusione fra ossa e ceneri". L'urna deve essere costruita con materiali non facilmente deperibili.

La durata della concessione relativa all'inserimento delle ceneri deve essere pari a quella del feretro.

5. Ogni cimitero dispone di spazi, concessi gratuitamente per la durata di anni trenta, destinati alla sepoltura per inumazione di:

- a) Religiose e religiosi cattolici, nativi di Lainate o deceduti mentre esercitavano il loro ministero nella città di Lainate;
- b) Militari e Forze dell'ordine nativi di Lainate o esercitanti il servizio sul nostro territorio deceduti per cause di servizio.

In entrambi i casi restano a carico dei familiari le spese per il copri tomba e, alla scadenza, l'esumazione e le spese di un eventuale ossario.

6. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 29 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni e giardino di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici.

2. Sul cippo verrà applicata, a cura dei familiari del defunto, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto e portante un identificativo alfanumerico del posto.

3. A richiesta dei privati, può essere realizzata, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, la posa in sostituzione del cippo di un copri tomba le cui dimensioni non possono superare i 2/3 della superficie. Le modalità della richiesta di autorizzazione per la posa di copritomba e le prescrizioni tecniche sono stabilite nel successivo articolo 46.

4. L'installazione delle lapidi, dei copritomba e degli eventuali arbusti di altezza non superiore mt. 1,30 dalla base, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria o abbandono dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune dichiara, previa diffida, la decadenza della concessione cimiteriale, ai sensi dell'art. 62, lettera e).

Art. 30 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti e urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Compatibilmente con la capienza del loculo, in esso possono trovare collocazione fino a n. 4 urne cinerarie ovvero n. 3 urne cinerarie e n. 1 bara. Il Comune rimane esente da qualsiasi responsabilità qualora la scelta della bara e delle urne siano di dimensioni non compatibili con le dimensioni del sepolcro.

4. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 x m. 0,40 x m. 0,40.

Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0.70 x m. 0.30 x m. 0.30.

Art. 30bis - Traslazione salme (1)

1. Qualora non sia giunta a scadenza la concessione, per qualsiasi spostamento all'interno dei cimiteri comunali del territorio della Città di Lainate (al di fuori dei casi previsti: d'ordine dell'autorità giudiziaria, trasporto in cimitero di altro comune, cremazione, accostamento al coniuge/figli e tumulazione in tomba di famiglia o cappella) non sarà corrisposto alcun rimborso del canone previsto.
2. La traslazione delle salme all'interno dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio, previa motivata istanza.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione per i campi comuni è pari a 10 (dieci) anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel periodo da ottobre ad aprile. Le esumazioni ordinarie sono stabilite dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
- 2bis.** In caso di incompatibilità tra il piano di esumazione disposto dal Responsabile del Servizio e le esigenze dei familiari, l'esumazione ordinaria può comunque essere eseguita su richiesta dei privati interessati, previa autorizzazione e pagamento della somma determinata con delibera di Giunta Comunale.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 36.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130(1). Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

(1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "L'Ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 4 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione ed affissione all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri per almeno 90 gg degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Art. 33 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale incaricato del Cimitero che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 34 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
- 2bis.** Le estumulazioni ordinarie sono stabilite dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento. In caso di incompatibilità tra il piano di estumulazione disposto dal Responsabile del Servizio e le esigenze dei familiari, l'estumulazione ordinaria può comunque essere eseguita su richiesta dei privati interessati, previa autorizzazione e pagamento della somma determinata con delibera di Giunta Comunale.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione ed affissione all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri per almeno 90 gg degli elenchi delle sepolture in scadenza.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 36, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per gli indecomposti previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 (cinque).
A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il feretro potrà essere avviato, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 dalla legge n° 130 del 30 marzo 2001.

Art. 35 - Esุมazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le spese per le esumazioni dai campi e le estumulazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale alla scadenza della concessione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario, in tomba privata o loculo, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie eseguite su richiesta dei privati interessati sono sottoposte al pagamento della somma determinata con delibera di Giunta Comunale.

Art. 36 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento di una o più cassette, contenenti le ossa o le ceneri anche in loculo o area ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 37 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che li consegnerà al competente ufficio comunale, il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n.3 (tre) mesi.
Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 38 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba ed eventuali altri manufatti installati sulle sepolture che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni e in concessione, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 39 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante disponibile.

Art. 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Art. 41 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile ad una delle seguenti condizioni:
 - presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;

- volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- il luogo di conservazione;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

6. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

8. Il luogo di conservazione è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, destinato unicamente a questo scopo rispondente ai seguenti requisiti:

- deve essere al coperto in luogo decoroso ed ancorato ad una parete
- deve avere dimensioni minime m. 0.40x m. 0.40x m. 0.40
- deve essere di materiale resistente e non biodegradabile.

9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

11. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze" mediante interrimento.

12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

13. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

14. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

OPPURE

11. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze".

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 42 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Prima di effettuare la chiusura dei cancelli si verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.
6. I cancelli potranno essere programmati per la chiusura automatica all'orario prestabilito. In tal caso sarà permessa esclusivamente l'uscita entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stabilito.

Art. 43- Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per gravi motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari mediante l'uso di mezzi non motorizzati (biciclette); inoltre lo stesso Responsabile potrà concedere, eccezionalmente, previa richiesta e presentazione di apposita documentazione, l'accesso con autovetture che, comunque, dovranno procedere a passo d'uomo.

Art. 44 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 45 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e giardino

1. Sulle fosse nei campi comuni e giardino possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, autorizzati di volta in volta dal Comune, in metallo, cemento, pietra o marmo aventi le dimensioni di cui al precedente art. 29, previo pagamento del relativo diritto, ove previsto. Sulle fosse è vietata qualsiasi opera muraria.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state eseguite nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine, di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino mt. 1,30 di altezza dalla base del terreno e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. La manutenzione delle piantine, di fiori e di sempreverdi, nonché la pulizia di eventuali foglie, ecc. resta a carico dei concessionari dell'area.

8 Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. La delimitazione delle tombe è concessa con cordoli di altezza non superiore ai 20 cm.

Art. 47 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza (compreso il superamento dell'altezza prevista dal regolamento) così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Cimitero, su disposizione del Comune, li farà togliere o sradicare e, previo avviso all'interessato con indicato termine di esecuzione lavori, provvederà per la loro distruzione, con oneri a carico del trasgressore.

2. Nei cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 48 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri potranno essere tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile della gestione del Cimitero, su disposizione del Comune, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e al Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 38 in quanto applicabili.

CAPO VII - CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 48bis - Sepoltura per animali d'affezione

1. Il Comune individua quale luogo per la sepoltura delle ceneri derivanti dalla cremazione di animali di affezione il Cimitero Animali, sito in via San Bernardo.
2. Per animali di affezione devono intendersi gli animali da compagnia quali cani, gatti, furetti, invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali e decorativi, anfibi e rettili, uccelli (esclusi i volatili previsti dalle Direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE), roditori e conigli domestici, nonché cavalli.
3. Nel Cimitero Animali sono ricevute, previa istanza dell'interessato e corresponsione della relativa tariffa, le ceneri di animali appartenuti a soggetti residenti nel Comune di Lainate. La presenza dell'animale deve essere riportata nei registri cimiteriali.
4. Tale tipologia di sepoltura prevede l'inumazione di dell'urna cineraria. Ogni nicchia di destinazione è contraddistinta da una lastra di dimensione non superiore a 0,50 x 0,50 m., sul quale la famiglia potrà apporre fotografie e/o iscrizioni.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 49 - Sepulture private, Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dalle Regole tecniche/costruttive l'uso di aree e di manufatti.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nelle Regole tecnico/costruttive approvate dalla Giunta Comunale.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepulture in loculi ed ossari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalla normativa regionale.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti;
 - la durata;
 - il concessionario;
 - il destinatario/i; o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
8. Di norma, non è consentito la cessione "in prestito" delle aree o dei loculi/cellette ossarie concesse in diritto d'uso.

Art. 50- Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in 70 anni per le aree destinate alla costruzione di Cappelle Gentilizie;
 - b) in 70 anni per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia;
 - c) in 50 anni per gli ossari individuali;
 - d) in 40 anni per i loculi individuali;
 - e) in 30 anni per le sepolture private in fosse individuali -campo giardino.
 - f) in 15 anni per le piantumazioni presso il Bosco del Ricordo;
 - g) in 15 anni per le sepolture presso il Cimitero Animali.

È consentito il rinnovo delle sepolture private in fosse individuali - campo giardino stabilendo un rinnovo pari ad anni 15 con tariffa pari alla metà di quella trentennale, tenendo in considerazione eventuali necessità di armonizzazione in fase di liberazione dei campi.

A esclusione di quanto indicato nel punto e), non è consentito il rinnovo delle aree o loculi date in concessione per le sepolture private se non - sentito il parere della Giunta Comunale -nel caso di aree destinate alla costruzione di cappelle gentilizie e/o tombe di famiglia per le quali sarà possibile il rinnovo della concessione per ulteriori 35 anni previo pagamento di un canone maggiorato e stabilito dalla Giunta Comunale.

3. È consentito esclusivamente il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui della concessione, a raggiungere il limite massimo di dieci anni di tumulazione, a coloro ai quali fosse stata concessa in vita ai sensi dell'articolo n. 25 3 comma. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa, calcolato proporzionalmente sulla base del periodo di prolungamento richiesto, con un aumento percentuale stabilito dalla Giunta Comunale.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione della relativa concessione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Art. 51- Modalità di concessione

1. Salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del presente Regolamento, le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi.
2. L'assegnazione in concessione delle fosse e dei loculi, avviene per ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la data di sepoltura.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, anche solo temporaneamente, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree per la costruzione di Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previo pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 52 - Uso delle Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ai sensi della legge n. 76/2016;
 - dai generi e dalle nuore;
 - parenti ed affini fino al quarto grado;

3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
6. Nelle tombe di famiglia e nelle cappelle gentilizie, potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, previa richiesta scritta e motivata del titolare della concessione. Tale richiesta sarà valutata dalla Giunta Comunale.
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 53 Cappelle gentilizie ad uso dei Sacerdoti cattolici

Nel cimitero di Lainate capoluogo e Barbaiana sono state costruite a cura dell'Amministrazione Comunale due cappelle gentilizie destinate alla sepoltura dei Sacerdoti cattolici che rispondano ai seguenti criteri:

- a) Sacerdoti nativi di Lainate
- b) Sacerdoti che hanno ricoperto l'incarico di Parroco pro-tempore in una delle Parrocchie di Lainate
- c) Sacerdoti deceduti mentre esercitavano il loro ministero, su mandato del Vescovo, (vicari Parrocchiali) in una delle Parrocchie di Lainate

In caso di esaurimento posti, l'Amministrazione Comunale provvederà con spese a suo carico all'estumulazione. Restano a carico della famiglia e/o della Parrocchia le scritte e l'eventuale abbellimento della lastra.

Art. 54 - Tombe perpetue per i Partigiani caduti

Nel cimitero capoluogo campo III riservato cippi n. 77-78-79-80-81 e nel cimitero di Barbaiana campo 2 cippo n. 18 sono inumate le salme dei Partigiani Lainatesi caduti. A ricordo, sulle tombe in concessione perpetua, sono posati monumenti la cui manutenzione è da ritenersi a carico dell'amministrazione comunale.

Art. 55 - Manutenzione

1. La manutenzione delle tombe e manufatti spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate, nonché delle lastre di chiusura dei loculi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione dei lavori richiesti, il Comune provvede in via sostitutiva con oneri a carico del concessionario.

Art. 56 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 49, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 66 e comunque entro 18 mesi dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Per motivi da valutare dall'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di non oltre 6 mesi.
3. Le opere dovranno essere eseguite entro il termine di mesi 6 dal rilascio del titolo abilitativo, comprendente anche il periodo di divieto di esecuzione di lavori stabilito

dall'articolo 71 del presente regolamento. Proroga al predetto termine può essere concessa dall' Ufficio Tecnico su giustificata richiesta degli interessati.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 57 - Subentri, rinunce

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 52 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio comunale competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 52, che assumono la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo, secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, tra le persone indicate nell'art. 52.
4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 52, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 58 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede, comunque al di fuori dei cimiteri di Lainate centro e Barbaiana.
 - . In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, al netto delle spese contrattuali, pari a:
 - 1/50 per ogni anno intero o frazione di anno superiore ai 6 (sei) mesi di mancata occupazione delle cellette ossario;
 - 1/40 per ogni anno intero o frazione di anno superiore ai 6 (sei) mesi di mancata occupazione della sepoltura individuale nei loculi;
 - 1/30 per ogni anno intero o frazione di anno superiore ai 6 (sei) mesi di mancata occupazione di spazi in campi giardino.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 59 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per la costruzione di cappelle gentilizie o tombe di famiglia entro 24 mesi dalla concessione, quando non siano state eseguite opere di costruzione; a fronte della rinuncia, sarà effettuato il rimborso dell'importo pagato.
- 2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60 - Rinuncia a concessioni perpetue

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni perpetue, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi diritto, senza alcun onere a carico, un ossario per il tumulo dei resti o delle ceneri per la durata di anni 50. L'abbellimento resta a carico del rinunciatario.
3. La rinuncia non può essere soggetta ad ulteriori vincoli o ad alcun'altra condizione.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 61- Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 62 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, dopo 5 (cinque) anni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione; (si intendono escluse le concessioni ai sensi dell'art. 25 punto 3 del presente regolamento e le concessioni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento);
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 49 comma 8;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in evidente stato di abbandono e per progressivo degrado della struttura per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 53;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, l'esumazione e la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In seguito, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 64- Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 50 ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni delle Tombe di Famiglia, per collettività, e per Cappelle Gentilizie, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 65 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, posa di monumenti e abbellimenti di lastre che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta ed ottenere i titoli autorizzativi a seconda dell'intervento previsto.
2. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la presentazione di un deposito cauzionale e/o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 42 in quanto compatibile.

Art. 66 - Titoli abilitativi di costruzione di sepolture private e autorizzazioni per la collocazione di ricordi funebri

A) *Costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie*

1. L'edificazione è sottoposta a titoli abilitativi sulla base della normativa vigente in materia edilizia.
2. Nel provvedimento abilitativo del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e nel rispetto delle Norme di Attuazione del piano Regolatore dei Cimiteri e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le varianti al progetto, anche in corso d'opera, devono seguire le stesse procedure del primo comma.
6. I permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e i lavori che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla non sono soggette a preventiva autorizzazione.

B) *Monumenti in campi comuni e giardino*

1. La posa di monumenti nei campi comuni e giardino è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e devono rispettare le norme stabilite nelle Regole Tecnico/costruttive approvate dalla Giunta Comunale

2. Le scritte da apporre sui monumenti devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

C) Abbellimenti delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari

1. L'abbellimento delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. Per le lastre fornite dal Comune, gli abbellimenti devono essere eseguite in bronzo, acciaio o con la stessa tipologia di materiale della lastra fornita dal Comune. Le scritte devono essere eseguite in bronzo o incise e colorate in color oro, nero o grigio.

In caso di sostituzione della lastra originaria fornita dal Comune, la stessa deve comunque essere di colore bianco.

3. Le scritte da apporre sulle lastre devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. La rimozione e la susseguente posa della lastra di copertura dei loculi e degli ossari, effettuata ai fini dell'abbellimento della stessa, deve essere eseguita esclusivamente da parte dell'Impresa incaricata dal concessionario.

5. La responsabilità per la rottura della lastra a seguito delle lavorazioni di cui al precedente punto è a totale carico del concessionario.

Art. 67 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. I titoli abilitativi per la costruzione delle tombe di famiglia o cappelle gentilizie, di cui al punto A) dell'articolo precedente, sono subordinati:

A) al deposito cauzionale, mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria di importo pari al 10% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione dell'area cimiteriale.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele e per il risarcimento di eventuali danni delle opere di proprietà del Comune.

La garanzia cessa di avere affetto ed è svincolata automaticamente 90 giorni dopo l'ottenimento del permesso all'uso della nuova costruzione.

B) Alla presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale assicurato di almeno € 500.000,00=. La polizza assicurativa può essere prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori.

3. La polizza assicurativa o la fideiussione bancaria di cui al precedente punto 2 A), deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

4. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 68 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia e cappelle gentilizie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi pubblici attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. L'occupazione di spazi pubblici è sottoposta al pagamento della tassa di occupazione temporanea.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche.

Art. 69 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi interni prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il trasporto e carico/scarico dei materiali.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 70 - Orario di lavoro

1. Le imprese, per l'esecuzione dei lavori, devono rispettare l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, con le limitazioni di cui al punto seguente e del successivo art. 69.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e nei pomeriggi dei giorni di sabato, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.
3. Il ritiro delle lastre di chiusura dei loculi deve avvenire mediante la consegna, al custode del cimitero, di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico.

Art. 71 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, è vietata l'esecuzione di lavori e l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, nel periodo intercorrente dal 26 Ottobre al 5 Novembre.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente.

Art. 72 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 51.

Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 74 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004 ovvero previa presentazione di SCIA al Comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

Art. 75 - Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 76 - Registro cronologico delle sepolture

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato registro cronologico delle sepolture, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 77 - Annotazioni nel registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero del repertorio dei contratti cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 78 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile della gestione del Cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 79 - Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario informatico dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 75, terrà annotati in ordine alfabetico; suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Art. 80 - Scadenario delle concessioni

1. E' istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
3. Il Responsabile della gestione del cimitero dovrà programmare i lavori di esumazione previste entro la prima decade del mese di ottobre di ogni anno.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 82 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.
3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 83 - Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano allo stesso Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 84 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 85 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 86 - Tariffe

1. Le tariffe vengono stabilite con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 87 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

Art. 88 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e al Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4.